

Settore Igiene Ambientale

SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA/ELETTRONICA - ORDINARIA E STRAORDINARIA – DEGLI AUTOMEZZI DI AGESP AMBIENTE PER IL TERRITORIO SRL

Capitolato speciale di appalto

Il RUP della fase di progettazione ed esecuzione
Dott.ssa Claudia Colombo

Busto Arsizio, li 08.06.2026

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Oggetto del servizio sono le attività di manutenzione meccanica ed elettronica, ordinaria e straordinaria, e di riparazione degli automezzi in uso alla Società AGESP Ambiente per il Territorio S.r.l. (di seguito, anche solo "AGESP" o "Stazione Appaltante"), con fornitura di ricambi.

Sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	CPV	Codice ATECO
BC6E188E78	50100000-6	95.31.10

Art. 2 – Ammontare e durata dell'appalto

L'ammontare complessivo del presente appalto è di € 1.204.328,85 (euro unmilione duecentoquattromilatrecentoventotto/85) oltre IVA di legge, di cui:

- A. € 1.196.432,40 (euro unmilione centonovantaseimilaquattrocentotrentadue/40) per prestazioni, soggette a ribasso d'asta;
- B. € 7.896,45 (euro settemilaottocentonovantasei/45) quali oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso.

All'interno dell'importo viene stimato il Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali) pari a € 292.700,00 (euro duecentonovantaduemilasettecento/00);

Anche ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, l'importo del costo del lavoro è ritenuto congruo.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta è sottoposta automaticamente al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. 36/2023.

È pertanto facoltà dei concorrenti di presentare i giustificativi dell'offerta economica insieme all'offerta stessa.

Ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D.Lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicato è il CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche e installazione impianti (C011).

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 del D.Lgs 36/2023, in caso di variazioni non sostanziali, sono ammesse modifiche al contratto qualora, di importo non superiore al 20% del valore posto a base di gara.

Sono comunque ammesse le modifiche, in aumento o in diminuzione, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del D.Lgs 36/2023 alle condizioni previste dal presente atto.

Si applicano altresì le disposizioni relative a modifiche, variazioni e varianti contrattuali di cui all'art. 5 dell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre variazioni di sorta nell'esecuzione del servizio senza averne ricevuto l'ordine scritto dal RUP; in caso contrario l'Appaltatore non potrà pretendere alcun aumento di prezzo od indennità per le variazioni effettuate, ed anzi sarà tenuto ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che il RUP credesse opportuno ordinare, nonché a risarcire la stazione appaltante degli eventuali danni ad essa derivanti per le suddette variazioni.

Il servizio è affidato per la durata di 3 anni, con decorrenza dalla stipula del contratto.

Art. 3 - Modalità di affidamento e stipulazione del contratto

La scelta dell'impresa esecutrice avverrà ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 e avrà luogo ai sensi dell'art.108 della già menzionata Legge, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 si riserva la facoltà di valutare la conformità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al Responsabile Unico del Progetto.

Con riferimento agli elementi specifici per la valutazione dell'offerta si specifica che gli stessi sono:

- a. Economia del processo realizzativo;
- b. Soluzioni Tecniche prescelte;
- c. Condizioni favorevoli di cui dispone l'aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'affidamento del servizio nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Dopo l'aggiudicazione di cui all'art. 17 co. 5 del D.lgs. 36/2023, l'impresa aggiudicataria sarà invitata a presentare la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto.

L'importo del contratto, come determinato in sede di affidamento, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'allegato I.7 del Codice dei contratti.

La stipula del contratto è effettuata ai sensi dell'articolo 18 del Codice dei contratti pubblici, in particolare, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

Art. 4 – Condizioni di esecuzione del servizio e norme di esecuzione

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme stabilite negli atti di gara e nel presente capitolato speciale.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme vigenti che riguardano l'esecuzione del presente servizio; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori e nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare tutte le disposizioni contenute in leggi e regolamenti vigenti o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le Ordinanze comunali e

specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria e antinfortunistica del personale addetto ai servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto contrattualmente alla esatta osservanza delle norme stabilite:

- a. Dal D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- b. Dal D.lgs. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii.
- c. dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione infortuni, la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- d. dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- e. dalle leggi e dai patti sindacali;
- f. dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
- g. dalla normativa tecnica vigente, in particolare delle norme CEI, UNI ecc.;

Ai sensi dell'art. 39 del capo II dell'allegato II.14 del D. Lgs 36/2023, per quanto non previsto al capo II della citata norma, all'esecuzione del presente contratto, si applicano le norme del capo I, in quanto compatibili.

L'Appaltatore deve considerare sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, che l'esecuzione del servizio e il reperimento e approvvigionamento dei materiali sia conforme ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 17 giugno 2021 (gazzetta ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021) – Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, servizi di trasporto non regolare di passeggeri, servizi di trasporto postale su strada, di trasporto colli, di consegna postale, di consegna colli e per l'acquisizione dei veicoli e dei lubrificanti nei servizi di raccolta di rifiuti e deve altresì presentare, a semplice richiesta del RUP, le certificazioni, le dichiarazioni e la documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto dei predetti criteri ambientali minimi.

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a. il presente Capitolato speciale d'appalto;
- b. tutti gli elaborati e gli altri atti del progetto;
- c. la polizza di garanzia di cui all'art.117 del D. Lgs 36/2023.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a. il D. Lgs 36/2023 - Codice dei contratti pubblici, relativi allegati e ss.mm.ii.
- b. il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 6 – Specifiche tecniche per la modalità di svolgimento del servizio

L'oggetto del contratto consiste in tutte le prestazioni occorrenti a dare compiuta e perfetta esecuzione, mediante l'impiego di manodopera specializzata e tecnica, al servizio di manutenzione meccanica ed elettronica ordinaria e straordinaria e di riparazione degli automezzi in uso ad AGESP, con fornitura di ricambi.

L'elenco degli autoveicoli facenti parte dell'attuale parco automezzi è allegato al presente Capitolato speciale d'appalto (vd. All. A).

L'Appaltatore presterà la propria assistenza per qualsiasi ulteriore automezzo, attualmente non compreso nell'Allegato A, di cui AGESP si dovesse dotare nel corso dell'appalto, mentre non potrà avanzare obiezioni o contestazioni di sorta per eventuali riduzioni del parco automezzi, rispetto alla consistenza numerica degli autoveicoli risultanti dall'elenco di cui all'Allegato A, a qualsiasi titolo intervenute nel medesimo periodo.

Sono esclusi dal presente appalto eventuali interventi da eseguirsi, per tagliandi o per eventuali guasti, nel periodo di garanzia degli automezzi nuovi, in quanto gli stessi, durante il periodo di validità della garanzia, saranno eseguiti presso le officine delle ditte costruttrici o dalle stesse autorizzate.

L'Appaltatore dovrà disporre di officina per effettuare interventi di lavorazione meccanica e di elettrauto, dotata di adeguate attrezzature elettroniche per la ricerca dei guasti sulle diverse tipologie e marche di automezzi e di almeno un frenometro con stampa sia per i veicoli inferiori ai 35 quintali sia per i veicoli superiori ai 35 quintali.

L'Appaltatore dovrà disporre di officina con una superficie operativa coperta (esclusi magazzini, uffici e altre pertinenze) minima di 600 metri quadri per le operazioni manutentive degli automezzi in uso ad AGESP; a tal proposito, la struttura deve avere uno o più ingressi carrai idonei sia per altezza sia per larghezza al passaggio degli automezzi stessi e deve inoltre disporre di una superficie non coperta di almeno 600 metri quadri deputata al parcheggio e alla custodia degli automezzi in riparazione di AGESP.

Per ottemperare a quanto stabilito dall'Art. 7 ("Tempi di esecuzione delle prestazioni"), e per motivi di efficienza ed economicità, l'officina deve trovarsi a una distanza inferiore o uguale a 60 minuti dalla sede AGESP di via Canale 26, Busto Arsizio (VA) (percorso più veloce calcolato con Google Maps e percorribile da tutti gli automezzi in uso ad AGESP), e deve avere un congruo numero di dipendenti specializzati (sia per la parte meccanica sia per la parte elettrica).

L'officina deve essere autorizzata ad effettuare le revisioni dei veicoli inferiori ai 35 quintali e deve garantire la possibilità di effettuare le revisioni dei veicoli superiori ai 35 quintali sotto la sorveglianza degli ingegneri della motorizzazione come previsto dalla normativa vigente; l'officina deve inoltre garantire, per tutta la durata del contratto, la gestione delle suddette operazioni di revisione, anche nell'eventualità di revoca temporanea o definitiva, delle autorizzazioni della MCTC, individuando altro centro regolarmente autorizzato alle operazioni di revisione, inoltre ogni qualvolta si renda necessario, per qualsiasi ragione, il trasferimento degli automezzi presso un altro centro revisioni, il trasferimento e il recupero dell'automezzo dovrà avvenire con personale e spese a carico dell'Appaltatore.

L'officina deve garantire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- 1) Manutenzione programmata ordinaria e sostituzione dei componenti usurati (manutenzione programmata);
- 2) Riparazioni per guasti ed anomalie di funzionamento, conseguenti al normale utilizzo e individuabili attraverso l'utilizzo di apparecchiatura di diagnosi, delle parti meccaniche ed elettriche dei veicoli e del materiale di consumo (manutenzione ordinaria);
- 3) Interventi meccanici atti a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti, individuabili attraverso l'utilizzo di apparecchiatura di diagnosi, e non riconducibili a operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessari per ripristinare la funzionalità dei veicoli e renderli atti all'uso (manutenzione straordinaria);
- 4) Sostituzione e/o reintegrazione dei liquidi e grassi lubrificanti e dei liquidi/gas di raffreddamento; a tal proposito si specifica che, gli olii ed i lubrificanti utilizzati nelle riparazioni dovranno essere conformi a

quanto previsto al punto 5.1.4 del Decreto ministeriale del 7 aprile 2025 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani” e dovrà essere fornita adeguata scheda tecnica e di sicurezza per garantirne la valutazione.

- 5) Gestione delle procedure relative alle revisioni periodiche di tutti i veicoli in uso ad AGESP, secondo quanto previsto dalla normativa;
- 6) Controllo emissione gas di scarico e servizio “bollini blu”;
- 7) Su richiesta di AGESP, ritiro e riconsegna del mezzo a cura dell’Appaltatore, da sottoporre a manutenzione o ad altri interventi;
- 8) Recupero mezzi in avaria;
- 9) Servizio pronto intervento tramite officina mobile, 24 h su 24h, anche nei giorni prefestivi e festivi;
- 10) Fornitura dei prodotti e dei componenti necessari al perfetto espletamento dei servizi oggetto dell’appalto.
- 11) Riparazioni di veicoli speciali, con fornitura dei ricambi a cura di AGESP e fatturazione della sola manodopera.

Tutti i suddetti interventi dovranno essere eseguiti su richiesta di AGESP; allo stesso modo, tutte le ulteriori lavorazioni che saranno eseguite dall'Appaltatore ai fini del compiuto espletamento di detti interventi sono sottoposte, in fase d’opera, a valutazione e approvazione da parte del consulente per l’Autoparco di AGESP tramite copia dei listini prezzi e dei tempi di esecuzione dei servizi in vigore al momento degli interventi, che dovranno essere consegnati al Responsabile del Settore Autoparco.

In caso di necessità e su esplicita richiesta di AGESP, l’Appaltatore dovrà garantire il contemporaneo espletamento dei servizi oggetto dell’affidamento su almeno due automezzi di AGESP. Per tutto il tempo in cui i veicoli di proprietà di AGESP resteranno presso l’officina, l’Appaltatore ne assume il deposito ai sensi e per gli effetti del libro IV, Titolo III, Capo XII, Sezione I, del Codice Civile. Non è applicabile l’art. 1781 del Codice Civile in merito all’obbligo di rimborso delle spese sostenute per il deposito dei veicoli.

Negli interventi di manutenzione e riparazione dovrà essere garantito l’utilizzo di ricambi di comprovata provenienza originale oppure, solo dopo preventiva comunicazione e accordo con AGESP, si potrà utilizzare ricambi equivalenti (aftermarket), costruiti e commercializzati dai fornitori delle case automobilistiche, imballati con il marchio del produttore e che devono riportare i codici originali di identificazione o le referenze per incrociare i codici del fornitore con quelli della casa automobilistica. Solo in casi eccezionali e solo su richiesta di AGESP si potrà utilizzare i ricambi «private label». Nel caso di utilizzo di pezzi di ricambio non conformi a quanto sopra indicato, AGESP si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi con altri originali, o autorizzati dalle case costruttrici, a spese dell’Appaltatore.

Inoltre, qualora venisse riscontrato l’utilizzo di pezzi di ricambio diversi da quelli concordati, AGESP non riconoscerà l’importo relativo alla prestazione effettuata e applicherà le penali previste dall’art. 9 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Gli interventi, di qualsiasi genere essi siano, dovranno essere garantiti per almeno sei mesi successivi alla loro esecuzione.

Nel periodo di garanzia l'aggiudicatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione in caso di riscontrate difformità degli interventi già eseguiti rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica.

Qualora gli interventi eseguiti dall'Appaltatore risultassero in tutto o in parte non conformi all'ordine, AGESP potrà imporre, senza ulteriore onere, l'effettuazione delle prestazioni richieste.

I pezzi di ricambio montati sui mezzi si intendono garantiti per due anni (ventiquattro mesi) dalla data del montaggio.

Art. 7 - Tempi di esecuzione delle prestazioni

Le manutenzioni programmate, le sostituzioni e/o reintegrazioni dei liquidi e grassi lubrificanti e dei liquidi/gas di raffreddamento in manutenzione programmata, le revisioni periodiche, i controlli emissione gas di scarico sono eseguite secondo una programmazione annuale fornita a inizio contratto dal Capo Officina di AGESP: con tempistiche di dettaglio mensili che saranno pertanto oggetto di un successivo concordamento.

Tutte le prestazioni in manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione e/o reintegrazione dei liquidi e grassi lubrificanti e dei liquidi/gas di raffreddamento in manutenzione ordinaria e straordinaria, da eseguire sugli automezzi in uso ad AGESP dovranno iniziare entro un termine massimo di 4 ore dall'arrivo dell'automezzo in officina.

La durata degli interventi sugli automezzi dovrà rispettare rigorosamente i tempi delle case costruttrici con una tolleranza massima del 10%; inoltre, i tempi a disposizione dell'Appaltatore per il completamento delle attività saranno:

- 36 ore, per interventi di durata inferiore alle 4 ore;
- 96 ore, per interventi di durata superiore alle 4 ore.

I tempi di completamento delle attività decorreranno dall'ora di consegna o – qualora al ritiro dell'automezzo provveda l'Appaltatore, previa richiesta di AGESP ai sensi del precedente punto 7 dell'art. 6 – dal ritiro dell'automezzo detratto il tempo di trasporto calcolato in base alla distanza dell'officina, esclusi i casi di documentata impossibilità ad eseguire l'intervento nei tempi sopra indicati a causa di oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi.

In questi ultimi casi, l'Appaltatore dovrà comunicare immediatamente al consulente per l'Autoparco di AGESP le difficoltà riscontrate e attivarsi per provvedere al più presto.

Su richiesta di AGESP, il ritiro del mezzo presso una delle sedi AGESP dovrà avvenire entro 24 ore (escluso festivi).

In caso di mancanza di personale proprio, una volta completato l'intervento, AGESP potrà richiedere all'Officina la riconsegna del mezzo presso una delle sedi AGESP, la riconsegna del mezzo va effettuata entro un massimo di 24 ore (escluso festivi) dalla richiesta.

Come previsto dai precedenti punti 8 e 9 dell'art. 5, in caso di necessità dovrà essere effettuato un servizio di "pronto intervento" tramite almeno un'officina mobile da effettuarsi entro 50 Km dalla sede AGESP di via Canale 26 Busto Arsizio secondo i seguenti tempi massimi dalla chiamata:

- 50 minuti (30' per l'approntamento e 20' per il tragitto) per intervento entro i 15 Km;
- 70 minuti (30' per l'approntamento e 40' per il tragitto) per intervento entro i 35 Km;
- 90 minuti (30' per l'approntamento e 60' per il tragitto) per intervento entro i 50 Km;

Per eventuali interventi oltre i 50 Km sarà riconosciuto in aggiunta al costo orario un rimborso kilometrico (per i Km in eccedenza ai 50 km) di € 2,20 al Km.

A tal fine, dovrà essere garantita la reperibilità di un meccanico in caso di necessità; pertanto, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione di AGESP uno o più numeri di cellulare ai quali, il personale di AGESP, potrà contattare direttamente il personale operativo reperibile "meccanico".

Il personale operativo "meccanico" dell'Appaltatore dovrà essere in grado di ripristinare il funzionamento del veicolo in avaria oppure, qualora ciò non fosse possibile per giustificati motivi, dovrà garantire il ricovero del veicolo in avaria presso una delle sedi AGESP o presso la sede dell'Officina.

Art. 8 – Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto di appalto deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla aggiudicazione.

Se l'Appaltatore non sottoscrive il contratto nel termine stabilito, la Stazione Appaltante procede all'invio, della diffida relativa al suddetto adempimento. Qualora l'Appaltatore non si presenti entro 30 giorni dal ricevimento della diffida senza giustificati e gravi motivi da valutarsi a cura della stazione appaltante - con i documenti già richiesti e indispensabili per la stipulazione dell'atto, l'Appaltatore stesso decade dall'aggiudicazione e la stazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare, l'Appaltatore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, comma 2, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: "Nuovi prezzi/invariabilità/revisione dei corrispettivi", "cause sopravvenute – sospensione", "Pagamenti e fatturazione", "Clausola risolutiva espressa" e "Recesso".

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

Art. 9 - Modifiche dell'operatore economico appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 122 e s.m.i., del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità dell'art. 95 del D. Lgs. 159/2011.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trova applicazione l'art. 97 del Codice dei contratti.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese

rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore di cui al comma 1, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 10 - Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 11 – Adempimenti in materia di sicurezza

L'affidatario dovrà adottare gli opportuni accorgimenti tecnici e pratici per garantire la sicurezza sul lavoro del proprio personale dai rischi presenti nei luoghi di lavoro di AGESP.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9 e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di avvio del servizio se questo è iniziato nelle more della stipula del contratto:

- a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d. il DURC;
- e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi sono effettuati secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 12 - Consegna e inizio del servizio

L'esecuzione del servizio ha inizio dalla data del verbale di consegna.

La stazione appaltante intende avvalersi della possibilità di dare l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui allo specifico articolo.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il Direttore dell'esecuzione del Contratto (fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore.

Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza prima della redazione del verbale di consegna di cui sopra.

Durante l'esecuzione del servizio potranno verificarsi consegne di nuovi automezzi/autoveicoli da assoggettare al contratto. In questo caso verranno sottoscritti tra un delegato dell'Appaltatore ed un delegato del Responsabile Tecnico del Servizio specifici verbali di consegna. L'Appaltatore non può in nessun caso opporre rifiuto alla sottoscrizione di un verbale di consegna per nuovi automezzi/autoveicoli.

La stazione appaltante, si riserva la possibilità di disporre nei casi consentiti dal codice, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 31 comma 2 lettera c) ultimo capoverso, il direttore dell'esecuzione del contratto può ordinare l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Art. 13 – Proroghe

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare il servizio nel termine contrattuale di cui all'articolo 12, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di cui al già menzionato articolo 12.

In deroga a quanto sopra previsto, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui sopra, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al DEC, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del DEC.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta.

Art. 14 - Penali

Con riferimento ai tempi di esecuzione delle prestazioni stabiliti dall'Art. 7 del presente Capitolato speciale d'appalto, è facoltà di AGESP applicare una penale di:

- Euro 50,00/giorno per ogni giorno naturale di ritardo e per ogni mezzo rispetto alle tempistiche di dettaglio della programmazione mensile di manutenzione programmata concordata tra le parti;

- Euro 20,00/ora per ogni ora o frazione di ora di ritardo e per ogni mezzo rispetto alle tempistiche previste per le attività in manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresi il ritardo rispetto alle tempistiche previste per il completamento delle attività e rispetto alle tempistiche stabilite, per l'esecuzione degli interventi, dai tempari delle case costruttrici (ferma restando la tolleranza degli scostamenti da tali tempari nella misura massima del 10%);
- Euro 20,00/ora per ogni ora o frazione di ora di ritardo e per ogni mezzo rispetto alle tempistiche previste per l'inizio delle attività in manutenzione ordinaria e straordinaria (4 ore dall'arrivo del mezzo in officina);
- Euro 20,00/ora per ogni ora o frazione di ora di ritardo e per ogni mezzo rispetto alla tempistica prevista per il ritiro, la riconsegna e pronto intervento;
- Euro 100,00 ogni qualvolta venga riscontrato l'utilizzo di parti di ricambio diverse da quelle concordate con AGESP;
- Euro 100,00 in caso di mancata esecuzione del servizio di "pronto intervento" nei termini stabiliti dal presente Capitolato per mancata disponibilità del personale a ciò addetto nei giorni prefestivi e festivi.

In ogni caso la massima penalità applicabile nel corso del contratto è pari al 10% dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi e gli inadempimenti siano tali da comportare, ai sensi del presente articolo, una penale di importo superiore alla predetta percentuale, si applica la disciplina della risoluzione del contratto di cui al successivo Art. 26.

L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà di procedere con risoluzione del contratto, risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

La Stazione appaltante potrà applicare le penali di cui al presente articolo a valere sui crediti dell'Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore contraente medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell'appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Art. 15 – Cauzione, garanzia e polizze assicurative

Ai sensi dell'art.106 del Decreto Legislativo n. 36/2023, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "*garanzia provvisoria*", pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nei documenti di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione (a scelta dell'offerente), ed eventualmente ridotta ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, così come modificato dal decreto correttivo D. Lgs. n.209/2024.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore deve costituire una "garanzia definitiva" a norma e per gli effetti di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e nelle forme di cui all'art. 106:

- presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica l'art. 106, comma 2 del Codice dei Contratti
- nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che:

- risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie;
- è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice.

L'importo della garanzia è stabilito in misura del 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla concessionaria rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere all'Aggiudicataria della concessione la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sul prezzo da corrispondere all'esecutore.

La Stazione Appaltante potrà valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

La Stazione Appaltante potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicataria per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della La Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria, rilasciata a norma dell'articolo 106, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e art. 117, comma 7 del D.lgs. n. 36/2023, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, l'individuazione del Foro Competente di Busto Arsizio per le eventuali controversie e l'obbligo di effettuare tutte le comunicazioni alla Stazione Appaltante in lingua italiana.

La garanzia fideiussoria, a norma dell'art. 117, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la

responsabilità solidale tra le imprese, art. 117, comma 13 del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di escussione totale o parziale della garanzia, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante, pena la risoluzione del contratto.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

Art. 17 – Verifica di conformità

Ai sensi dell'art. 116 e dell'art 36 e 37 dell'Allegato II.14 al D. L.gs 36/2023, il servizio è soggetto a verifica di conformità ai fini di accertarne la corretta esecuzione. La verifica di conformità è avviata entro 30 giorni dall'ultimazione del servizio, ed è effettuata, ai sensi del comma 5 del citato art. 116, a cura del RUP o, se nominato dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 18 – Pagamenti

La fattura potrà essere emessa solo dopo l'esito favorevole del collaudo e dovrà fare riferimento ai servizi approvati dal RUP.

I pagamenti avverranno a 60 gg. data fattura fine mese, tramite bonifico bancario.

Il pagamento del corrispettivo avverrà previa fatturazione e verifica della regolarità contributiva, attestata mediante rilascio del relativo "Documento Unico di regolarità Contributiva" (DURC).

Art. 19 - Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) agli adempimenti di cui all'articolo 119 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) l'attestazione dei versamenti eseguiti ai/al subappaltatore/i.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 20 - Revisione prezzi

Per i contratti relativi a servizi o forniture a esecuzione periodica o continuativa, si applica la revisione prezzi di cui all'art. 60 del D. Lgs 36/2023, qualora si verificano variazioni del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano in misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2 bis del D.Lgs 36/2023, l'indice revisionale da utilizzare è l'indice dei prezzi al consumo (PC-0723).

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sopra individuato, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

Quando si verificano le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi, la stazione appaltante comunica all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità di cui al presente articolo.

La revisione prezzi si applica anche in caso di modifiche contrattuali.

Art. 21 - Subappalto

Il contratto, così come disposto dall'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023, non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione del servizio.

In conformità a quanto previsto al comma 4 dell'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023 il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare.

I contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese come definite all'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 al D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. Gli operatori possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle condizioni previste dall'art. 119 del D. Lgs 36/2023.

I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta ulteriori servizi.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto purché garantisca le medesime tutele economiche. In caso di subappalto di prestazioni scorporabili, accessorie, secondarie o sussidiarie, il subappaltatore è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis del d.lgs. 36/2023, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del già menzionato comma 2-bis.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Art. 22 - Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore e il subappaltatore sono comunque responsabili in solido nei confronti della Stazione

appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il RUP provvede a verificare il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Art. 23 - Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. Ai sensi dell'articolo 119, comma 11, del D. Lgs n. 36/2023, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo del servizio da loro eseguiti:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 11, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui sopra, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto d'appalto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

Art. 25 – Danni per causa di forza maggiore

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

La denuncia dei danni per causa di forza maggiore deve sempre essere fatta alla stazione appaltante per iscritto entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento pena la decadenza del diritto alla non applicazione della penale relativa. I danni vengono accertati in contraddittorio con il Direttore dell'esecuzione del contratto che redigerà apposito verbale. L'Appaltatore non potrà in ogni caso sospendere o rallentare il servizio, lasciando inalterata la sola zona del danno.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell'Appaltatore.

Il compenso per quanto riguarda i danni per causa di forza maggiore alle opere è limitato all'importo di quanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

È a carico dell'Appaltatore il totale risarcimento dei danni di qualsiasi tipo conseguenti a negligenza dell'Appaltatore stesso.

Art. 26 – Risoluzione e recesso del contratto

Salvo quanto previsto all'art.122 del D.Lgs 36/2023 (con le modalità descritte nell'allegato II.14 del medesimo Codice), la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere (ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.), nonché all'esecuzione di ufficio dei servizi, a spese dell'Appaltatore, nei seguenti casi:

- a) per gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali del presente Capitolato;
- b) gravi e ripetute violazioni del rispetto delle norme di sicurezza;
- c) per superamento della soglia di penali così come espresso nell'art. 9 del presente Capitolato;
- d) per indisponibilità ad eseguire interventi manutentivi indicati dal Responsabile Tecnico del Servizio;
- e) per indisponibilità ad eseguire interventi "urgenti" non programmati;
- f) per utilizzo di personale privo di autorizzazione in relazione al servizio da prestare;
- g) per cessione anche parziale del contratto così come definito all'art 25 del presente Capitolato;
- h) per rifiuto a sottoscrivere il verbale di consegna o ad iniziare il servizio nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- i) nel caso in cui la struttura di direzione e gestione del servizio (numero e tipologia dei dipendenti) non corrisponda a quella definita in sede di offerta;
- j) in caso di mancata attivazione del software gestionale di cui al successivo art. 101, nelle tempistiche e nelle modalità prescritte dal presente Capitolato;
- k) in caso di indebita appropriazione dei dati di proprietà Comunale,
- l) per inadempimento a seguito di specifico ordine di servizio del Direttore dell'Esecuzione

Costituiscono cause risolutive esposte, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., le inadempienze contrattuali di seguito indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del contratto:

- a. cessione totale o parziale del contratto o subappalto del servizio in tutto o in parte, in violazione delle normative vigenti in tale materia e comunque di quanto disposto dal presente Capitolato;
- b. omessa applicazione delle norme che regolano la privacy e la riservatezza dei dati trattati; sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante per un reato contro la pubblica Amministrazione;
- c. ripetuta inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza, le disposizioni inerenti alla manodopera e i dipendenti;
- d. accumulazione penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto;
- e. ripetute mancanze che abbiano causato almeno dieci verbalizzazioni di penale nell'arco di un trimestre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C.; il recesso avviene con la modalità e le tempistiche indicate all'art.123 del D.Lgs 36/23 e

all'Allegato II.14 del medesimo.

In caso di risoluzione o rescissione del contratto, l'Appaltatore deve impegnarsi a consegnare alla stazione appaltante gli spazi, gli impianti, e tutti i documenti aggiornati relativi alla gestione amministrativa/contabile/tecnico/manutentiva di propria competenza entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione o rescissione.

Entro il termine sopra detto l'Appaltatore deve liberare da eventuali materiali/depositi gli spazi a qualsiasi titolo occupati, caricandosi delle spese per lo sgombero e l'alienazione in discarica autorizzata.

Fino a regolazione di ogni pendenza con l'Appaltatore, la stazione appaltante trattiene in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'Appaltatore stesso.

Art. 27 – Clausola sociale

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate:

- a. ai sensi dell'art. 57, comma 2bis, e dell'art.1, comma 2, dell'Allegato II.3 del D. Lgs.36/2023, la Ditta aggiudicataria che occupi un numero pari o superiore ai 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta) dipendenti e tenuta alla presentazione di una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile entro 6 (sei) mesi dalla conclusione (stipula) del contratto e comunque entro la data di fine servizio;
- b. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere imposto dall'art.1, comma 2, dell'Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, determina l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 (dodici) mesi, ad ulteriori procedure di affidamento;
- c. ai sensi dell'art. 57, comma 2bis, e dell'art.1, comma 3, dell'Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, la Ditta aggiudicataria che occupi un numero pari o superiore ai 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta) dipendenti e tenuta alla presentazione di una relazione in merito al rispetto delle norme sul personale disabile entro 6 (sei) mesi dalla conclusione (stipula) del contratto e comunque entro la data di fine servizio.
- d. Gli operatori economici occupanti oltre cinquanta dipendenti presentano copia dell'ultimo rapporto redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'operatore economico deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad assicurare una quota almeno pari al 30% delle assunzioni, da destinare sia a nuova occupazione giovanile (intesa come infra-trentaseienni) sia femminile, che si rendessero eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ai sensi dell'art. 1 comma 4 dell'Allegato II.3 al Codice dei contratti pubblici.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente punto, gli operatori economici partecipanti dovranno fare riferimento:

- A) al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
- B) al numero di assunzioni da destinare a occupazione femminile e giovanile infra-trentaseienni in base ai contratti di lavoro subordinato perfezionati, sulla base della disciplina del D.L. 15 giugno

2015 n. 81 e dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

In particolare, tali quote sono calcolate sul totale delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per le attività ad esso connesse e strumentali, restando invece irrilevante la concreta ripartizione delle stesse assunzioni tra appaltatore principale, eventuale subappaltatore ed impresa ausiliaria.

L'obbligo di assunzione verrà verificato dalla Stazione appaltante.

Art. 28 – Controversie

In caso di divergenza fra il Direttore dell'esecuzione del contratto e l'Appaltatore, qualunque esame, apprezzamento o giudizio tecnico sui servizi o sui materiali, ed in generale sulle questioni riguardante il contratto deve essere comunicato dal RUP all'Appaltatore per iscritto e s'intende accettato, anche senza dichiarazione espressa, quando contro di esso non sia fatto reclamo, pure per iscritto, nel termine di 5 giorni dalla data della comunicazione; si stabilisce comunque che l'Appaltatore non possa mai, per nessun motivo, sospendere di sua iniziativa il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini del Responsabile Tecnico.

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore devono essere regolarmente presentati per iscritto al RUP, altrimenti non sono presi in alcuna considerazione.

In caso di controversie il RUP, acquisita la relazione riservata del DEC e sentito l'Appaltatore, formula alla stazione appaltante una proposta motivata di accordo bonario. La stazione appaltante, entro 60 giorni dalla stessa proposta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dalle parti. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente il Foro di Busto Arsizio.

Art. 29 – Spese e obblighi a carico dell'Appaltatore – Disposizioni diverse

Sono a carico dell'Appaltatore le spese:

- a) relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di bollo e registrazione;
- b) per i diritti di segreteria a norma di legge;
- c) di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio;
- d) per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto dei CAM;

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore e tra gli altri:

- a. le prestazioni di mano d'opera, mezzi e materiali occorrenti per tracciati, misurazioni, verifiche e prove, specie quelle previste dalle leggi vigenti, per controllare la rispondenza alle condizioni contrattuali;
- b. il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di assicurazioni degli operai;
- c. la trasmissione, prima dell'inizio dei servizi della dichiarazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- d. la trasmissione con scadenza trimestrale o a richiesta della stazione appaltante di copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, propri e dei subappaltatori.

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in casi di eventuale controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare di sua iniziativa i servizi né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini della Stazione Appaltante che si riserva in ogni modo di ordinare l'esecuzione di un determinato servizio entro un prestabilito termine di tempo e di disporre l'ordine di esecuzione dei servizi nel modo che riterrà più conveniente e opportuno, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione degli stessi, tutto ciò senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti di risulta, l'Appaltatore è tassativamente tenuto a produrre la documentazione atta a comprovare che lo smaltimento di ogni singola partita di rifiuti, distinti secondo le tipologie indicate dalla vigente legislazione, è avvenuto ad ogni effetto secondo la specifica regolamentazione e legislazione in materia e dei CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Art. 30 – Tracciabilità finanziaria

L'affidatario dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniquale si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) così come disposto dall'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/10 e s.m.i.

Art. 31 - Codice Etico

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei principi contenuti nel Codice etico di comportamento di AGESP approvato, e delle sue successive modifiche/integrazioni che AGESP si riserva sin d'ora di adottare e comunicare nel corso del rapporto contrattuale. L'ultima revisione del suddetto Codice etico è visionabile sul sito www.agesp.it

L'Appaltatore si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con le disposizioni contenute nel Codice etico di comportamento, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, le disposizioni ivi contenute e comunque a non esporre AGESP al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 231/2001.

L'inosservanza di tale impegno da parte dell'Appaltatore costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale e legittimerà AGESP a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 32 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679

1. DATI DI CONTATTO

Titolare del Trattamento dei Dati personali: AGESP S.p.A.

Responsabile del Trattamento aziendale: Dott. Gianfranco Carraro

Responsabile della Protezione dei Dati personali: Dott.ssa Virginia G. Basiricò, 0331/398896 e-mail: privacy@agesp.it www.agesp.it

2. OGGETTO DI TRATTAMENTO E FINALITA'

In linea generale il trattamento dei dati anagrafici, di contatto, economici, relative alle capacità tecnico professionali, e in taluni casi giudiziari di legale rappresentante, soci, lavoratori degli stessi o sub-appaltatori dell'azienda fornitrice si rende necessario al fine di:

- Verificare l'idoneità tecnica, economica e finanziaria della Vostra impresa e la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile, e in particolar modo alla normativa sugli appalti D.lgs 36/23
- Gestire le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture;
- Dare esecuzione agli obblighi connessi agli accordi di lavoro;
- Gestire gli adempimenti di caratteri di carattere amministrativo, fiscale (contabilità, fatturazione, pagamenti), e soddisfare gli obblighi connessi alla gestione degli appalti, e agli accordi di lavoro
- Di accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare o società del Gruppo Agesp.

3. CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE e AMBITI DI DIFFUSIONE DEI SUOI DATI PERSONALI

Nell'ambito delle suddette finalità i dati forniti saranno trattati da:

- Personale interno o comunque in forza ai membri della compagine societaria debitamente incaricati al trattamento,
- Società o professionisti che collaborano con l'azienda in qualità di responsabili o incaricati al trattamento.
- Si precisa che i dati stessi potranno essere comunicati a:
 - 1. istituti di credito per gestione dei pagamenti
 - 2. Autorità di controllo

I nominativi di tali soggetti sono riportati in un elenco aggiornato disponibile presso la nostra sede, visionabile su richiesta specifica.

4. FONTI

In base alla normativa degli appalti citata, la società può acquisire informazioni sul fornitore, nonché lavoratori, soci per tramite di fonti pubbliche quali:

- Procura della Repubblica
- ANAC
- Camera di Commercio
- INAIL
- INPS
- Agenzia delle Entrate
- Ministero dell'Interno
- Osservatorio dei Lavori Pubblici
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Ragioneria Generale dello Stato

5. TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO

Non è previsto in nessun caso il trasferimento di dati personali fuori dall'UE.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è di almeno 10 anni e comunque secondo i termini di legge citati.

Tuttavia, qualora l'interessato ritenga, per qualsiasi motivo, esaurito lo scopo del trattamento, dovrà darne comunicazione scritta al committente, il quale procederà all'immediata cancellazione delle informazioni, qualora non contrasti con la normativa di legge.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE

Considerato che le finalità del trattamento sono strettamente necessari per l'esecuzione del contratto di lavoro, soddisfare obblighi di legge, ai sensi dell'art.6 del Reg. UE 2016/679, il trattamento dei dati personali soddisfa i principi di liceità espressi al punto b e c. ed f. della norma, per cui l'azienda non è obbligata a raccogliere il consenso al trattamento dei suoi dati.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In base al Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
5. L'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
6. L'interessato ha diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo.

Se la richiesta è scritta, è necessario inoltrarla mediante lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica presso la sede legale del committente, facendo riferimento ai dati di contatto forniti nella presente informativa.

È possibile richiedere al titolare, una “DICHIARAZIONE DI ATTESTAZIONE idonea a certificare che le richieste avanzate siano state effettivamente risolte e portate a conoscenza di coloro ai quali erano stati precedentemente diffusi e comunicati i dati.

In quanto soggetto interessato, Lei potrà anche delegare una terza persona con una copia della procura ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a una fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se la Sua richiesta verrà avanzata in quanto persona giuridica, questa potrà essere presentata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

È possibile richiedere informazioni anche per conto di un defunto solo se si dimostra che si ha un interesse personale o si fanno gli interessi del deceduto o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Il titolare è tenuto a dare riscontro alla richiesta entro 15 giorni dalla data di inoltro o 30 giorni nel caso in cui la risposta sia problematica, in ogni caso entro il 15 esimo giorno. Le verrà data comunicazione scritta delle motivazioni del ritardo.

È responsabilità del Legale Rappresentante, della società fornitrice, fornire a sua volta i contenuti della presente informativa a tutti i soggetti interessati al trattamento, secondo i termini di legge.